Ministero dell'Istruzione
Istituto comprensivo
EMPOLI OVEST

Sede legale: Via Evangelista Torricelli, 58/A 50053, Empoli (FI)
C.F. / P.IVA 91048780489 - Cod. Univoco A6TBAE - Telefono (+39) 0571960158
sito web: www.istitutocomprensivoempoliovest.edu.it
EMAIL Segreteria didattica segreteria@istitutocomprensivoempoliovest.edu.it
PEC: FIIC876002@pec.istruzione.it PEO: FIIC876002@istruzione.it

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALLE FAMIGLIE
AL DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: Circolare n.346 del 10.05.2022 - Esame di Stato 1° - indicazioni e pubblicazione Ordinanza Ministeriale

Si riepilogano i punti essenziali dell'O.M n. 64 del 1.4.03.22 (nel seguito indicata come Ordinanza) relativa all'Esame di Stato del 1° ciclo che prevede:

Il ripristino delle seguenti prove:

- prova scritta di italiano come disciplinata dall'art.7 DM 74/2017.
- prova scritta di matematica come disciplinata dall'art.8 DM 74/2017.
- colloquio orale come disciplinato dall'art.10 DM 74/2017. Nel corso del colloquio saranno poi verificate le competenze della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria.

Il voto di ammissione verrà calcolato secondo le indicazioni dell'art. 6 del DL 62/2017 tenendo conto del percorso scolastico dell'alunno.

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Esame di Stato per i candidati privatisti

I candidati privatisti o in istruzione parentale che abbiano fatto richiesta di partecipazione all'esame entro i termini previsti dalla normativa saranno ammessi all'Esame di Stato.

La valutazione finale sarà determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio orale.

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dell'Ordinanza.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Per ogni altra informazione si rimanda al testo completo dell'Ordinanza che si allega:

All.to 1 O.M. 64 del 14.03.22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Picerno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93